



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5169

Seduta del 02/08/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Franco Claretti

L'atto si compone di 97 pagine

di cui 70 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)" a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019 e gli "Indirizzi operativi" a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell'Ambiente con nota 25/2/2020, prot. n. 0013415;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la D.G.R. 4488 del 29/3/2021 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” ai sensi delle quali Regione Lombardia ha approvato le nuove linee guida per la Valutazione di Incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4;
- la D.G.R. 5517 del 2/8/2016 che approva le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017 nelle quali vengono, tra gli altri, definiti gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93;
- la D.G. R. 4169 del 30/12/2020 che approva le linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia;
- il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia” in attuazione del ‘Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi’ di ISPRA”, relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di “ondate di gelo”;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 – convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – e in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell'INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

protezione speciale (Z.P.S.)”;

- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “Guida interpretativa”;
- il documento “Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU” versione 2014, di seguito chiamato “Key Concepts”;
- il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati – Cervidi e Bovidi”, Manuali e linee guida n. 91/2013;
- il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” redatto dall’ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con nota prot. 25495/T-A 11 del 28.07.2010;

VISTO quanto previsto dall’art. 18, c. 1 e 2 della legge 157/92;

RILEVATO che l’art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, dispone che “in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale” e che tale articolo ha trovato attuazione, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, nell’art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti volti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

DATO ATTO, pertanto, che il succitato art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, la pronuncia della Corte costituzionale n. 233/2010);

PRESO ATTO inoltre di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che il calendario venatorio di Regione Lombardia, è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e, in attuazione della stessa, da una pluralità di provvedimenti successivi, e segnatamente:

- deliberazione di Giunta regionale in ordine alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, comprensiva di sette allegati con valenza territoriale relativi a Bergamo, Brescia, Brianza (Monza e Lecco), Città Metropolitana, Insubria (Como e Varese), Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova), più un ulteriore allegato, che si applica sull'intero territorio regionale, relativo alle specifiche di prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- decreto con cui il Dirigente regionale competente, può ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- decreto con cui il Dirigente regionale competente, può regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre, con l'integrazione di due giornate settimanali di caccia;
- decreti con i quali i competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dispongono:
 - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia sino al 1° settembre e il conseguente anticipo della chiusura alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
 - l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO:

- del Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima, Struttura Natura e biodiversità n. 10435 del 29.07.2021, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del calendario venatorio regionale 2021/2022 di Regione Lombardia;
- che le prescrizioni di cui al citato Decreto relativo alla valutazione d'incidenza n. 10435 del 29.07.2021 sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2021/2022 nei siti Natura 2000, inclusi nel territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

ATTESO, inoltre, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

DATO ATTO:

- che è in corso la procedura di VAS del Piano Faunistico-Venatorio regionale, il cui iter è stato avviato con la pubblicazione della D.G.R. n. 4090 del 21.12.2020 e la cui fase di scoping, con la convocazione della prima conferenza di VAS, si è conclusa il 14.06.2021;
- che la parte conoscitiva per la redazione della proposta di Piano Faunistico-Venatorio regionale, è stata elaborata sulla base di banche dati aggiornate al 2019 e successivamente integrate con ulteriori dati al 31 dicembre 2020, al fine di utilizzare le più recenti indicazioni disponibili relative alla gestione faunistico-venatoria sul territorio regionale in prospettiva pluriennale;
- che l'aggiornamento dei dati come sopra specificato, sulla base dei quali è stato redatto il presente atto, ha permesso di avere una conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica adeguata per l'esercizio della programmazione venatoria su un arco temporale congruo quale la stagione 2021/2022;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATO che i dati di cui sopra, sono stati utilizzati per l'attività istruttoria propedeutica alla presente deliberazione;

VALUTATI:

- la tendenza del rilascio dei tesserini venatori regionali nel decennio 2011/2020, di cui all'allegata tabella 1;
- a tendenza dell'iscrizione dei cacciatori agli ATC e ai CAC regionali nelle stagioni venatorie 2018/19, 2019/20 e 2020/21, di cui all'allegata tabella 2;
- la tendenza dei prelievi di piccola selvaggina stanziale conseguiti sul territorio regionale nel periodo 2011/2020, secondo i dati ricavati dalla lettura di tutti i tesserini venatori regionali restituiti dai cacciatori, relativamente alle specie Fagiano, Pernice rossa, Starna, Coniglio selvatico, Lepre comune e Volpe, di cui all'allegata tabella 3;

CONSIDERATO che, dalle tabelle sopra citate, emerge una costante diminuzione dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia, con un calo del 30,25 per cento nel decennio considerato, nonché dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali e ai Comprensori Alpini di Caccia regionali, con un calo del 7 per cento nel triennio considerato, con un parallelo decremento dei prelievi delle specie stanziali sopra citate;

DATO ATTO che, con nota prot. M1.2021.0052169 del 23.03.2021, è stato richiesto a ISPRA il parere sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/22 relative ai territori di competenza delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, Brescia, Brianza (Monza e Lecco), Città Metropolitana, Insubria (Como e Varese), Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova), nonché su tutti i documenti tecnici propedeutici agli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, come precedentemente elencati;

PRESO ATTO della nota prot. 18063 del 12.04.2021 (acquisita al prot. reg. M1.2021.0063181 del 12.04.2021), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, e delle seguenti valutazioni e considerazioni del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie su paragrafi e temi pertinenti alla presente deliberazione, come di seguito espresse:

“Date e modalità di apertura della caccia”: ISPRA afferma *“Riguardo alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (19*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

settembre 2021), questo Istituto ritiene più idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 2 ottobre 2021. Ciò con la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria. Per le medesime ragioni il prelievo di Colombaccio, Merlo, Cornacchie, Gazza e Ghiandaia nel corso del mese di settembre va previsto solo da appostamento.”

Riguardo a quanto affermato, il parere non fornisce studi, né dati sperimentali a sostegno della proposta di apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 2 ottobre 2021, che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre, tanto quanto mancano nel parere riferimenti alla realtà territoriale della Lombardia e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato. In via generale, si premette come i documenti europei “Key Concepts” e “Guida alla disciplina della caccia”, in precedenza citati, consentirebbero l'apertura della stagione venatoria a molte specie già dalla fine di agosto, come avviene in altri Stati membri dell'UE e che, pertanto, la data di apertura alla terza domenica di settembre, stabilita dalla legge 157/92, è già prudentiale rispetto a quanto potrebbe correttamente stabilirsi in attuazione dei principi disposti dalla Direttiva 2009/147/CE. Ciò premesso, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della l.r. 17/2004, vigente in Lombardia, la stagione venatoria – in coerenza col richiamato disposto dell'art. 18 della L. 157/92 – ha inizio la terza domenica di settembre, corrispondente quest'anno al giorno 19 del mese e che l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia in forma vagante, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 della l.r. 17/2004, oltre a potersi disporre per motivazioni di tutela delle colture agricole e per consentire il pieno sviluppo della fauna stanziale, trova da anni applicazione in tutto il territorio regionale di competenza degli Ambiti territoriali di caccia, attraverso la determinazione di tre giorni fissi settimanali di caccia vagante, in luogo di tre giorni a scelta, nel periodo intercorrente fra la terza domenica di settembre e l'1 ottobre, indirizzo confermato anche per la stagione venatoria 2021/22. Si osserva inoltre che, per quanto concerne il territorio regionale compreso nella Zona faunistica delle Alpi, di competenza dei Comprensori alpini di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

caccia, nel comparto di maggior tutela o zona A, l'apertura della caccia a numerose specie è disposta non prima dell'1 ottobre, in coerenza con il periodo di caccia previsto sia dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge 157/92 che dall'art. 3, comma 4 della l.r. 17/2004 per i galliformi alpini e la Lepre bianca, specie la cui accertata presenza caratterizza tale comparto in maniera peculiare. Nel comparto di minor tutela o zona B, l'apertura della caccia avviene invece la terza domenica di settembre, come negli Ambiti territoriali di caccia. In riferimento alla motivazione del rischio di confusione delle specie non cacciabili con quelle cacciabili, occorre considerare che i piumaggi nuziali delle diverse specie di avifauna stanziale, che contraddistinguono inequivocabilmente una specie dall'altra, sono assunti nel corso dei mesi di ottobre e parte di novembre, pertanto un posticipo dell'apertura della caccia vagante dal 19 settembre al 2 ottobre non risulterebbe certo risolutivo sotto questo profilo. Si rileva inoltre come l'osservazione secondo la quale il posticipo della data di apertura della caccia vagante dal 19 settembre al 2 ottobre, consentirebbe "un più efficace svolgimento della vigilanza", non risulti dimostrata, né venga motivato, come il servizio di vigilanza venatoria potrebbe giovare di tale posticipo. Si osserva, inoltre, che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre (19 settembre 2021), risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida interpretativa", secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione venatoria e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che, durante questo periodo, non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida interpretativa". Si rileva pertanto che tale facoltà trova applicazione, in Lombardia, per due sole specie, ovvero la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Starna e la Quaglia, per le quali il 19 settembre è formalmente il penultimo giorno della decade finale del periodo della riproduzione (che include anche le cure parentali degli adulti verso i giovani): quindi, solo queste due specie sarebbero oggetto di caccia per un'unica giornata (l'ultima) rispetto a una decade di sovrapposizione teorica. Nessun'altra delle specie d'interesse venatorio che nidificano in Lombardia, si trova in periodo riproduttivo alla data del 19 settembre, nemmeno per sovrapposizione teorica, ossia di una sola decade. Si ritiene, altresì, che l'avvio contestuale della stagione venatoria a tutte le specie stanziali, sia di avifauna che di piccoli mammiferi, fatti salvi gli ungulati, consenta una maggior ripartizione della pressione venatoria tra le diverse specie, evitando la concentrazione dello sforzo di caccia su una sola parte di esse. Si sottolinea inoltre che in Lombardia sono istituite numerose aree protette e, comunque, aree a divieto di caccia, al di fuori della Rete Natura 2000, che concorrono alla situazione soddisfacente oggi goduta da molte specie di avifauna, sia protetta che cacciabile, ad eccezione delle specie soggette a declino (da molti anni) in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (*Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2021*). In relazione, infine, all'indicazione che, nel mese di settembre, il prelievo delle specie Colombaccio, Merlo, Cornacchie, Gazza e Ghiandaia debba essere previsto solo da appostamento, si evidenzia l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione. Se la motivazione fosse un teorico "disturbo" arrecato dalla caccia vagante alla fauna stanziale nel mese di settembre, peraltro da dimostrare in assenza di studi relativi al territorio lombardo che lo certifichino, essa viene meno in considerazione della disposizione dell'apertura generale della stagione venatoria al 19 settembre, dunque sia nelle forme consentite (caccia vagante e da appostamento), che alle specie cacciabili in tale periodo, ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

"Date di chiusura della caccia": ISPRA afferma *"Per quanto riguarda la Starna, la Pernice rossa e il Fagiano si ritiene che il prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2021. La caccia alla Starna e alla Pernice rossa nel corso dell'intero arco temporale di prelievo e l'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante conduzione di monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso di valori positivi, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi."* Relativamente alle specie Fagiano, Pernice rossa e Starna, si osserva



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 17/2004, in Lombardia il Fagiano è cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (comma 2), mentre la Pernice rossa e la Starna sono cacciabili dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre (comma 3). Per il fagiano, il periodo stabilito è coerente con il disposto dell'art. 18, comma 1, lett. b) della L. 157/92: inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della l.r. 17/2004, la caccia alla specie sul territorio a caccia programmata, nel mese di gennaio può essere vietata, sentiti i comitati di gestione. Per le altre due specie citate, il periodo stabilito in legge regionale è più ristretto di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. a) della normativa statale. Le disposizioni integrative territoriali, anche per la stagione venatoria 2021/22, prevedono la possibilità di chiusura anticipata della caccia a queste tre specie di avifauna stanziale, in relazione al monitoraggio dell'andamento dei prelievi effettuato dagli ATC. Si evidenzia inoltre che, ai sensi del regolamento regionale n. 16 del 2003, in zona Alpi la caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di prelievo previsti in ogni CAC o in ogni settore e non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, nonché al cinghiale, alla volpe e al fagiano nel solo comparto B di minor tutela. Si evidenzia altresì come, per quanto riguarda gli ATC, l'indicazione della chiusura della caccia all'avifauna stanziale al 30 novembre, sia un assunto del parere che non tiene conto del fatto che sul territorio a caccia programmata le popolazioni delle tre specie derivano in massima misura da immissioni di individui provenienti da allevamento in cattività. Le popolazioni naturali, ove esistenti, sono confinate in alcune zone a tutela (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) individuate dai vigenti Piani faunistico-venatori provinciali sul territorio di ciascuna provincia lombarda, nelle quali vige il divieto di caccia. L'approccio suggerito dal parere potrebbe essere ragionevolmente applicato a territori a caccia programmata di estensione limitata e con fruizione/densità venatoria estremamente ridotte, condizioni che non si rinvengono negli Ambiti territoriali di caccia lombardi, come si evince anche dalla tabella 2 allegata relativa ai cacciatori iscritti agli ATC e ai CAC regionali nel triennio 2018-2020;

“Forme di caccia”: ISPRA afferma che *“In generale si evidenzia che la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- a) *eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo particolarmente nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;*
- b) *maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa.*

Possono essere previste eccezioni al divieto di prolungamento della caccia vagante oltre la fine di dicembre per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Inoltre, visto il limitato ambito territoriale interessato, la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2022 a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia appare attuabile limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi. Lo scrivente Istituto non ritiene accettabile che sia consentito il prelievo su terreno innevato dei Passeriformi poiché queste specie divengono particolarmente vulnerabili in presenza di terreno innevato in quanto tendono a concentrarsi in aree ristrette, che possono essere create artificialmente, per la sosta e/o la ricerca di cibo. Si nota tra l'altro che tra le specie ritenute cacciabili su terreno innevato ci sono due specie con stato di conservazione non favorevole: il Tordo sassello (specie classificata come quasi minacciata nella Lista Rossa IUCN e SPEC 1 da BirdLife International 2017) e la Cesena (specie considerata 'Quasi minacciata' nella Lista Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia 2019). Si



Regione Lombardia

LA GIUNTA

osserva che, ai sensi dell'art. 1, c. 5 della l.r. 17/2004, nel mese di gennaio possono essere disposte limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane, limitazioni che, nel caso dei cani da seguita, possono essere previste a decorrere dall'8 dicembre, pertanto in netto anticipo rispetto al mese di gennaio. Tali limitazioni, in diversa misura, da anni trovano attuazione in tutti gli ATC lombardi, indirizzo confermato anche per la stagione venatoria 2021/22, pertanto indipendentemente dal riscontro alle affermazioni di cui ai punti a) e b) del parere sopra riportati, le quali appaiono assunti di principio senza un diretto riferimento alla complessa realtà del territorio regionale. Si evidenzia infatti che, nel mese di gennaio, nel territorio regionale a caccia programmata incluso negli ATC, le limitazioni di cui all'art. 1, comma 5 sopra menzionato, già vengono applicate imponendo per la caccia vagante distanze massime di 50 o 100 metri dai corsi d'acqua segnalati nel calendario stesso, oppure consentendo la caccia vagante anche al di là di tali distanze ma senza l'utilizzo del cane, o ancora disponendo che qualunque forma di caccia, compresa quella da appostamento, possa essere praticata solo entro le succitate fasce di distanze massime dai corsi d'acqua segnalati. Per quanto riguarda la limitazione alle sole specie acquatiche, che il parere ritiene possano essere cacciate in forma vagante non oltre il 20 gennaio, si evidenzia che non sono illustrati dati relativi alle specie non cacciabili che inizierebbero la migrazione pre-nuziale in gennaio e che, pertanto, sarebbero disturbate dall'attività venatoria tra il 20 e il 31 gennaio. Non sono presentati inoltre dati utili a dimostrare l'impatto negativo della caccia con specifico riferimento all'ultima decade di tale mese. Al contrario, i dati raccolti e analizzati da Regione Lombardia e Università di Pavia, evidenziano che uccelli acquatici di diverse specie oggetto di censimenti condotti a gennaio sul territorio regionale dal 2002 al 2020, sono in una situazione stabile, sia come numero di specie che di individui censiti: ciò che non accadrebbe, se il paventato disturbo si verificasse realmente, in quanto una sua diretta conseguenza è l'abbandono dei territori da parte dei contingenti svernanti delle varie specie. Questi dati confermano, inoltre, che in Lombardia hanno svernato, nell'arco temporale 2002-2020, più di 70 specie di uccelli acquatici cacciabili e non cacciabili, quindi più di 130.000 soggetti ogni anno, nonostante la caccia, anche vagante, negli ATC, sia sempre stata praticata fino al 31 gennaio. Si sottolinea altresì che, secondo il Report sull'art. 12 della Direttiva "Uccelli", lo stato di conservazione delle specie Codone, Fischione, Marzaiola e Mestolone, negli areali di riproduzione europei al di fuori dell'UE e globali, non è definito sfavorevole e che nell'UE nidificano solo piccole



Regione Lombardia

LA GIUNTA

percentuali delle popolazioni totali delle specie citate. Si precisa inoltre che, nella fascia appenninica meridionale della Lombardia, coincidente con l'Oltrepò pavese montano, ogni forma di caccia vagante termina al 31 dicembre, fatta eccezione per quella agli ungulati. Si evidenzia inoltre che, ai sensi del regolamento regionale n. 16/2003, nei CAC, nel comparto A di maggior tutela della Zona faunistica delle Alpi, la caccia in forma vagante termina il 31 dicembre e prosegue in gennaio nel solo comparto B di minor tutela, limitatamente alle specie Cinghiale e Volpe esercitata in squadre organizzate e autorizzate. Si rileva altresì come alcune delle affermazioni del parere, appaiano contraddittorie le une rispetto alle altre: ad esempio, ritenere che l'ausilio dei cani dopo il mese di dicembre aggravi ulteriormente il rischio di stress sulla fauna selvatica, non si concilia con l'assenso a che, dopo il 31 dicembre, si svolgano modalità venatorie come la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate, che per definizione si avvalgono dei cani da seguita, con interessamento di ampie porzioni di territorio. Tale contraddizione emerge ove si indica per la Volpe che la caccia vagante in squadre organizzate con cani da seguita, possa proseguire fino al 31 gennaio, mentre la caccia individuale in forma vagante – che avviene generalmente con cani da ferma o da cerca a più ristretto raggio d'azione o, addirittura, senza cani, nella modalità dell'attesa – deve invece corrispondere ai periodi concessi per la caccia alla piccola selvaggina stanziale, che il parere stesso valuta che debba terminare al 30 novembre. Nelle disposizioni territoriali relative alle forme di caccia consentite, in relazione ai periodi e ai luoghi, si rinviene una palese dimostrazione della molteplicità degli approcci gestionali per le medesime specie in stretta dipendenza delle caratteristiche peculiari dei territori dove avviene il prelievo venatorio, che non possono essere semplicisticamente assimilati in un indirizzo univoco. Per quanto attiene la caccia su terreno innevato, si sottolinea che l'indicazione del parere non è conforme innanzitutto alla legislazione statale, poiché, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. m) della L. 157/92, la caccia è vietata su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione proprio per la Zona faunistica delle Alpi e, ovunque, per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate. In zona Alpi risulta pertanto legittimo cacciare in presenza di neve, senza riferimenti a specie o modalità particolari ed è determinante il rinvio della regolamentazione dell'esercizio venatorio in zona Alpi a norme particolari regionali, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 157/92. Il principio generale, sopra citato, è ripreso dall'art. 43, c. 1, lett. m) della l.r. 26/93, il quale dispone che “è



Regione Lombardia

LA GIUNTA

vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, e nei territori delle comunità montane (...)” Nella disposizione relativa alla zona Alpi, la legge regionale non introduce limitazioni specifiche al principio generale della legittimità dell'esercizio venatorio su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, compresi i territori ricadenti nelle comunità montane. Posta quindi la legittimità dell'esercizio venatorio con terreni innevati in zona Alpi e nei territori delle comunità montane, si evidenzia che le forme di caccia esercitabili in tali territori sono dettagliate nelle disposizioni integrative proposte per la stagione venatoria 2021/22 e che, generalmente, esse concernono la caccia agli ungulati, ai galliformi alpini nonché, esclusivamente da appostamento fisso, a Tordo sassello e Cesena. Caccia da appostamento fisso che non mette in atto alcun tipo di azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, poiché la caratteristica peculiare di tale modalità venatoria si fonda su di un impianto di tipo arboreo, ovvero allestito affinché gli uccelli, in questo caso le due specie citate di Passeriformi, vengano attratti alla posa sui rami degli alberi. In relazione al Tordo sassello, appare contraddittorio che il parere lo ritenga in stato di conservazione non favorevole, allorché in altra sua parte (paragrafo “Giornate di caccia aggiuntive nei mesi di ottobre-novembre”), il parere medesimo esprime le seguenti considerazioni: *“Si evidenzia inoltre che le popolazioni di Tordo sassello, all'interno dell'areale europeo della specie, sono andate incontro a un moderato declino, e benché la maggior parte delle popolazioni nidifichino al di fuori dell'Europa, si sospetta che, almeno in qualche caso, la diminuzione stia avvenendo anche in altre parti del suo range distributivo. Pertanto a livello precauzionale la specie è classificata come quasi minacciata nella Lista Rossa IUCN. Nella scheda specifica (<http://www.iucnredlist.org/details/22708819/0>) la caccia non viene indicata tra i fattori di minaccia per il Tordo sassello, ma si evidenzia che la specie è catturata illegalmente nel bacino del Mediterraneo e, quindi, una delle principali azioni di conservazione proposta è un controllo più restrittivo dell'attività venatoria nell'area Mediterranea. Inoltre, Birdlife International non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione del Tordo sassello (Staneva e Burfield 2017)”*. Ovvero: le popolazioni europee di Tordo sassello sono andate incontro a moderato declino, ma la specie nidifica per la maggior parte delle popolazioni fuori



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dall'Europa; nella scheda specifica IUCN, la caccia non risulta tra i fattori di minaccia per la specie; la specie è catturata illegalmente, ma si opera un illogico parallelismo tra catture illegali, cioè bracconaggio, e necessità di restringere la caccia, che è attività lecita e regolamentata; BirdLife International non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione della specie. In relazione alla Cesena, il parere sottolinea che è specie considerata "quasi minacciata" nella lista rossa IUCN delle specie nidificanti in Italia, tuttavia la classificazione "near threatened" è al di fuori di quelle a rischio. Inoltre, la specie, dalla medesima IUCN, a livello globale è classificata "least concern", ovvero a "minima preoccupazione", categoria cui appartengono le specie animali a più basso rischio, abbondanti e diffuse. È infine noto come la catena alpina si trovi al margine meridionale dell'areale europeo di riproduzione della specie, pertanto un riferimento alla popolazione nidificante in Italia appare estremamente riduttivo, in quanto parziale rispetto alla necessità di una visione complessiva per la conservazione della specie.

"Mammiferi": ISPRA afferma *"Lagomorfi – Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 2 ottobre 2021 per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate sull'acquisizione di censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia. Volpe – Per la Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:*

- *prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, comunque a partire dal 2 ottobre;*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- *caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 2 ottobre – 31 gennaio.*”

Per quanto attiene all'opportunità di apertura della stagione venatoria al 2 ottobre 2021 anche per i Lagomorfi (Lepre comune e Coniglio selvatico), si reiterano valutazioni e considerazioni già espresse per il paragrafo “Date e modalità di apertura della caccia”, evidenziando in particolare la coerenza della data di apertura della caccia alla terza domenica di settembre, relativamente agli ATC e al comparto B di minor tutela della zona Alpi, sia con il disposto dell'art. 18 della L. 157/92, che con quello dell'art. 3 della l.r. 17/2004. Si sottolinea peraltro che nel comparto A di maggior tutela della zona Alpi, l'attività venatoria alle specie di piccola selvaggina stanziale comincia non prima dell'1 ottobre. In relazione alla Lepre comune, si sottolinea che la puntuale pianificazione del prelievo della specie e il monitoraggio dei carnieri conseguiti, con possibilità di chiusura anticipata rispetto alla data dell'8 dicembre di cui all'art. 3, comma 3 della l.r. 17/2004, sono già previsti anche per la stagione 2021/22, come avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie. Si evidenzia inoltre che la specie è classificata “least concern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero a “minima preoccupazione”, categoria cui appartengono le specie comuni e diffuse, la cui tendenza di popolazione è positiva e che la posticipazione dell'apertura al 2 ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della specie ha in realtà scarso impatto poiché, nel bimestre settembre-ottobre, si verificano meno del 5% delle nascite (“Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates” di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003). In relazione al coniglio selvatico, oltre a essere specie para-autoctona, si sottolinea che trattasi di specie invasiva che causa danni alle colture e al florovivaismo dove è presente con colonie stabili, pertanto, oltre alla necessaria definizione di un limite massimo teorico giornaliero di carnieri per cacciatore, non si ravvede motivo per pianificarne ulteriormente il prelievo, come avviene invece per la Lepre comune, né tanto meno, di posticipare l'apertura della caccia al 2 ottobre: un avvio contestuale della caccia a tali specie, oltre che contestuale a quello della caccia all'altra piccola selvaggina stanziale (Fagiano, Starna, Pernice rossa e Volpe), permette di distribuire fra più specie la pressione venatoria, evitando che si concentri eccessivamente solo su di una parte di esse. Inoltre, nel documento “*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992*”



Regione Lombardia

LA GIUNTA

n.157", nel paragrafo *"Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria"*, ISPRA riporta che il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna. Anche per quanto riguarda la Volpe, si evidenzia la coerenza della data di apertura della caccia alla terza domenica di settembre disposto sia dalla L. 157/92, che dalla l.r. 17/2004 nonché la sua opportunità per evitare un'eccessiva concentrazione della pressione venatoria sulla Volpe ove la data di avvio della stagione di caccia alla specie dovesse essere differenziata rispetto a quella prevista per le altre specie di piccola selvaggina stanziale, come sopra già affermato. Si evidenzia infine che la caccia alla volpe nella Zona faunistica delle Alpi, comparto A di maggior tutela, termina al 31 dicembre, proseguendo sino al 31 gennaio nel solo comparto B di minor tutela ed esclusivamente in squadre organizzate e autorizzate. Una modalità organizzativa in uso dopo la chiusura della caccia alla lepre, e comunque senza eccezioni nel mese di gennaio, anche negli ATC, ovvero al di fuori della Zona faunistica delle Alpi, che dà conto per l'ennesima volta della molteplicità degli approcci gestionali per la medesima specie in relazione alle specifiche caratteristiche dei diversi territori, già precedentemente sottolineata.

"Ungulati": ISPRA afferma che *"I periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastrici non appaiono coerenti con le caratteristiche eco-etologiche delle specie e con le indicazioni fornite dallo scrivente Istituto nel documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi" (reperibile nel sito dell'ISPRA). Si invita pertanto di adottare i seguenti periodi differenziati (vd. tabelle allegate al parere) per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse."* Il parere pertanto rinvia ai contenuti del manuale ISPRA *"Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi"*, pubblicato nel 2013. In realtà l'art. 40, c. 11 della l.r. 26/93, ha la propria base tecnica proprio nei periodi di prelievo consigliati da tale manuale. Si osserva, invece, come nelle tabelle riportate nel parere, per il Capriolo (femmine di tutte le classi, maschi e femmine classe 0), sia stata effettuata un'inversione dei periodi di prelievo tra "Zona Alpi" e "zona pre-Alpi, Appennino, Pianura", rispetto a quelli riportati nel citato manuale. Ovvero nel parere sono riportati per il Capriolo in Zona Alpi, i periodi di prelievo per le femmine di tutte le classi, e i maschi e le femmine classe 0, che nel manuale sono indicati per la zona prealpina, appenninica e di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

pianura, e viceversa. Per le specie Camoscio, Cervo e Muflone, si osserva un'esatta corrispondenza della data di apertura indicata nella legge regionale con quella di cui al sopra citato manuale; per quanto attiene la data di chiusura, c'è una differenza di 15 giorni in più nel disposto della l.r. 26/93. Occorre tuttavia precisare che la legge regionale indica il periodo massimo all'interno del quale ciascuna specie di Cervide e Bovide può essere cacciata in selezione, non differenziando rispetto al sesso e alla classe di età degli animali, poiché la suddivisione e diversificazione temporale del prelievo selettivo in relazione ai sessi e alle classi di età, indicate nelle tabelle accluse al parere e nel manuale citato, trovano costante attuazione nei singoli piani di prelievo approvati a livello territoriale per ciascuna specie di ungulato, dopo preventivo parere ISPRA, risultando così del tutto conformi alle esigenze biologiche di ogni specie. In tal modo, le linee-guida di cui al citato manuale, sono testualmente rispettate in sede di singoli atti di approvazione dei piani di prelievo in caccia di selezione.

“Disciplina allenamento e addestramento cani”: ISPRA afferma che *“L'inizio dell'attività di addestramento cani il 21 agosto 2021 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). La disposizione in virtù della quale in alcune aree (vedi p es. Allegato 7) è consentito l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi nei mesi di febbraio e marzo e di giugno e luglio, contrasta con l'esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva e con lo spirito della legge 157/92 (che destina a tal fine specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle). A febbraio e in marzo, infatti, molte specie sono già impegnate nella formazione delle coppie, nella difesa dei territori e nella costruzione dei nidi, mentre a giugno e luglio varie specie non hanno concluso le attività riproduttive pertanto l'addestramento di cani comporterebbe un impatto negativo sul successo riproduttivo di diverse specie non solo di interesse venatorio.”* In proposito, si sottolinea che l'art. 2, comma 4 della l.r. 17/2004, dispone che tale attività possa essere regolamentata dalla Regione nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, ovvero, quest'anno, a far data dal 19 agosto per quanto concerne gli Ambiti territoriali e i Comprensori alpini di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

caccia, limitatamente al comparto B di minor tutela della Zona Alpi, mentre nel comparto A di maggior tutela, l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani non potrà avere luogo prima dell'1 settembre. L'indirizzo è pertanto quello di un avvio dell'attività non prima del 19 agosto per gli ATC e non prima del 1° settembre per il comparto di maggior tutela dei CAC, con limitazioni di giorni settimanali e di luoghi consentiti, di numero massimo di cani per cacciatore o per squadra di cacciatori, nonché di orari giornalieri. L'allenamento e addestramento dei cani, può inoltre essere esercitato solo negli ATC e CAC cui il cacciatore risulta iscritto. Si ritiene che la presenza del cane produca effetti positivi, inducendo la fauna selvatica a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza peraltro incidere sul suo prelievo. Per quanto attiene l'eventuale addestramento dei cani nei mesi di febbraio, marzo, giugno e luglio, il parere è disallineato rispetto all'art. 25 del regolamento regionale 16/2003, che dispone modalità specifiche per l'allenamento e addestramento esclusivamente dei cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi, differenti da quelle generali consentite per i soggetti aventi età superiore (cani adulti). In particolare, i cani che non superino i 15 mesi di età, non si possono comunque mai addestrare nel comparto A di maggior tutela della zona Alpi e, nel comparto B di minor tutela e negli ATC, nei mesi di aprile e maggio. Ulteriori limitazioni, relative a ulteriori luoghi o periodi dell'anno, sono rinviate ai provvedimenti vigenti a livello territoriale e dettagliate nei singoli allegati territoriali;

RITENUTO di evidenziare che le predette motivazioni si fondano sull'articolazione delle norme di riferimento, originate dalla complessità e ricchezza ambientale, faunistica e agricola del territorio agro-silvo-pastorale regionale, suddiviso in Zona faunistica delle Alpi, di competenza gestionale dei Comprensori Alpini di caccia e restante territorio, costituito dalle aree di pianura e dell'Oltrepò pavese, di competenza gestionale degli Ambiti Territoriali di caccia, che impone una diversificazione degli approcci a seconda dei territori di applicazione;

PRESO ATTO che, come affermato dal TAR del Lazio (Sez. I ter, n. 02443/2011) "l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può



Regione Lombardia

LA GIUNTA

verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali.”;

RILEVATO che il parere dell'ISPRA del 12.04.2021, più volte citato, è invece quasi del tutto privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e faunistica del territorio regionale della Lombardia, non avendo neppure differenziato le proprie indicazioni fra territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi e restante territorio, così rendendo un parere sostanzialmente identico a quelli trasmessi ad altre Regioni italiane, come se le problematiche gestionali e faunistiche, nonché l'organizzazione del prelievo venatorio, fossero ovunque identiche e scevre dalle specificità proprie presenti nel complesso e ricco contesto faunistico/territoriale lombardo;

STABILITO che le indicazioni di ISPRA di cui al parere sopra citato, riguardanti disposizioni non oggetto della presente deliberazione, vengano esaminate nei provvedimenti relativi alla stagione venatoria 2021/22, da adottare successivamente, come precedentemente individuati nel presente atto e che, segnatamente, sono riferite ai contenuti dei seguenti paragrafi del parere:

- “Uccelli/specie cacciabili” per quanto attiene alle specie Tortora selvatica, Tordo bottaccio, Cesena, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Combattente e Allodola;
- “Date e modalità di apertura della caccia” per quanto attiene al contingente massimo di prelievo per la specie Merlo;
- “Date di chiusura della caccia”, per quanto attiene alle specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Quaglia, Beccaccia e Colombaccio, dando atto che quanto indicato per la specie Beccaccia, relativamente al protocollo “ondate di gelo”, è stato già recepito con Decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 9133 del 5.07.2021;
- “Giornate di caccia aggiuntive nel periodo ottobre-novembre”;
- “Galliformi alpini/Coturnice”;

DATO ATTO che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r. 26/93, nominate in data 18 aprile 2019 con decreto n. 291 del Presidente di Regione Lombardia, causa l'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, sono state invitate per iscritto dai Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP) territorialmente competenti, in qualità di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, a formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2021/22;

PRESO ATTO che le strutture AFCP, hanno trasmesso, in esito alle consultazioni di cui sopra, i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2021/22, agli atti presso l'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

RITENUTO necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di elementi minimi, salvaguardando le specificità territoriali;

PRESO ATTO della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare sino al 1° settembre, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Tortora (*Streptopelia turtur*) e Merlo, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, per la stagione venatoria 2021/22, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Brescia e dalla struttura AFCP Insubria, per le specie Cornacchia grigia, Cornacchia nera e Tortora (*Streptopelia turtur*);

RITENUTO tuttavia di escludere la Tortora (*Streptopelia turtur*) dall'elenco delle specie oggetto dell'eventuale anticipo dell'apertura sopra citato, sulla scorta sia delle considerazioni di cui al già menzionato parere ISPRA, che della nota del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, prot.69017 in data 25/06/2021;

ATTESO che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

VISTA la possibilità, per le Regioni, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 157/92, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad



Regione Lombardia

LA GIUNTA

acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2021/22, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Pavia-Lodi, limitatamente al territorio provinciale di Pavia;

RITENUTO pertanto di prevedere che:

- con provvedimento del Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, possano essere disposte l'integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, e l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;
- in relazione ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale, i Dirigenti delle strutture AFCP approvino, con proprio provvedimento, per il territorio di competenza, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, e le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020;
- i Dirigenti delle strutture AFCP, approvino altresì, con proprio provvedimento, per il territorio di competenza:
 - l'eventuale anticipo dell'apertura sino al 1° settembre e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, a esclusione della Tortora (*Streptopelia turtur*) e nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

CONSIDERATO che risulta opportuno rivedere gli importi dovuti a titolo di risarcimento per danni alla fauna selvatica, individuati con la D.G.R. 5517 del 2/8/2016 che approva le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017, con specifico riferimento al Cinghiale, specie problematica causa di gravi impatti sulle produzioni agricole, di rischi per la circolazione stradale e la pubblica incolumità e altresì vettore di patologie come la Peste suina africana, particolarmente pericolose per gli animali da reddito, e pertanto disporre la rideterminazione in € 500,00 dell'importo per il risarcimento del danno alla specie, di cui all'art. 51 c. 6 della l.r. 26/93, mantenendo invece invariati gli importi disposti dalla D.G.R. sopra citata per le altre specie stanziati;

ATTESO l'obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

RITENUTO, pertanto, di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, riguardanti la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2021/2022 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di cui agli allegati da 1 a 7 e l'allegato relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO altresì di stabilire che le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021, allegato al presente provvedimento, siano applicate per la stagione venatoria 2021/2022 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 bis della l.r. 26/93;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

Recepisce tutte le premesse:

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati, da 1 a 7, e l'allegato relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che:
 - a. le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021, allegato al presente provvedimento, siano applicate per la stagione venatoria 2021/2022, sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;
 - b. possa essere disposta con provvedimento del competente Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, l'integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004;
 - c. possa essere disposta con provvedimento del competente Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- d. siano approvate, con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020;
- e. sia disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale anticipo sino al 1° settembre dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, a esclusione della Tortora (*Streptopelia turtur*) e nel rispetto delle modalità ivi previste;
- f. qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, disponga con proprio provvedimento il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;
- g. venga disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
- h. sono fatti salvi gli importi relativi ai risarcimenti per danni alla fauna selvatica, di cui all'art. 51 c. 3 della l.r. 26/93, come approvati con D.G.R. 5517 del 2/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie viene rideterminato, rispetto a quanto disposto dalla D.G.R. di cui sopra, nell'importo di € 500,00;
- i. è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge